

Referenza -5I
Codice membro



- Si prega di compilare il modulo in modo completo e di rinviarlo via e-mail.
- Agenzie: Vi preghiamo di allegare una procura e una copia di un documento d'identità ufficiale dell'artista.
- Dopo la verifica da parte di SWISSPERFORM, riceverete un'e-mail con l'invito a firmare elettronicamente.

Contratto di gestione per i produttori (mandanti) di supporti audio e / o audiovisivi

tra

SWISSPERFORM
Società per i diritti di protezione affini
Kasernenstrasse 23
8004 Zurigo

e

Cognome

Nome

Via, n° civico

Supplemento
all'indirizzo

NAP, luogo

Paese

I. Informazioni personali generali

a) Dati personali o dell'azienda

Nazionalità / sede

Data di nascita / costituzione

Forma giuridica

Telefono

Cellulare

E-mail

Sito Internet

b) Informazioni relative al rappresentante (se disponibile)

Cognome	Nome
titolo	Via, n° civico
Supplemento all'indirizzo	NAP
Luogo	Paese
Telefono	Cellulare
E-mail	Sito Internet

c) Registrazioni

Per notificare i vostri diritti alle registrazioni o per ricevere una compensazione basata sul fatturato, cliccate sul pulsante.

d) Per produttori di supporti audiovisivi

Lungometraggio	Documentario	Programma televisivo	Film didattico
Spot pubblicitario	Filmato istituzionale o industriale	Cartone animato	Videoclip
Altri			
Ha già dichiarato i film alla SUISSIMAGE?			
		Si	No

e) Membro delle seguenti società di gestione estere per i diritti di protezione affini

Denominazione della società
Da quando
Per quale paese / territorio

III. Dati per la ripartizione dei compensi**a) Indirizzo per i pagamenti**

Istituto finanziario
N° di conto
Intestato a*
N° IBAN*
Codice BIC / SWIFT**

* Campo obbligatorio ** Campo obbligatorio per un indirizzo di pagamento estero

b) Informazioni in caso di obbligo al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto*

Il membro è iscritto nel registro dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con i seguenti dati:

Numero IVA

Denominazione

* Un obbligo d'imposta sul valore aggiunto può insorgere per le seguenti ragioni: per via di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.-); in virtù della rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale; o per aver optato per la tassazione, ad es., della propria prestazione culturale.

1. Dichiarazione di cessione e obbligo di gestione

Per tutta la durata del presente contratto, il mandante incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA) nella sua qualità di produttore / produttrice e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il mandante cede i seguenti diritti, rispettivamente i diritti al compenso a SWISSPERFORM e incarica SWISSPERFORM di gestirli secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del presente contratto di gestione. SWISSPERFORM dichiara di accettare tale cessione.

- a) ritrasmissione simultanea e senza modifiche di opere diffuse (art. 22 combinato con l'art. 38 LDA);**
- b) ricezione pubblica di trasmissioni (art. 22 combinato con l'art. 38 LDA);**
- c) utilizzazione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio ai sensi dell'art. 35 LDA;**
- d) locazione di supporti audio e audiovisivi (art. 13 combinato con l'art. 38 LDA);**
- e) produzione o importazione di supporti vergini e di altri mezzi di registrazione o di apparecchi atti alla registrazione (art. 20 cpv. 3 combinato con l'art. 38 LDA);**
- f) utilizzazione di registrazioni a fini didattici (utilizzo scolastico; art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 LDA);**
- g) utilizzazione delle registrazioni per informazione interna e documentazione in imprese (impiego aziendale; art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 della LDA);**
- h) far riprodurre registrazioni a terzi per il proprio uso privato, come anche la messa a disposizione da parte di terzi della possibilità di riproduzione e della capacità di memorizzazione per uso privato (art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 LDA);**
- i) utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione ai sensi dell'art. 22a combinato con l'art. 38 LDA;**
- j) mettere a disposizione registrazioni diffuse ai sensi dell'art. 22c combinato con l'art. 38 della LDA;**
- k) riproduzione ai fini di diffusione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio (art. 24b combinato con l'art. 38 LDA);**
- l) riproduzione di registrazioni pubbliche in una forma accessibile alle persone disabili (art. 24c combinato con l'art. 38 LDA);**
- m) i diritti, rispettivamente i diritti al compenso per tutte le ulteriori utilizzazioni, per cui la legge prevede attualmente, ma anche per il futuro, una gestione collettiva obbligatoria.**

2. Estensione territoriale della cessione dei diritti

SWISSPERFORM gestisce i diritti ceduti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (a patto che ciò sia previsto dal contratto e sia valida la relativa decisione del comitato direttivo di SWISSPERFORM).

3. Condizioni generali di gestione

Per i particolari e i diritti e i doveri reciproci dipendenti dal presente contratto fanno stato le **Condizioni generali di gestione** allegate, che costituiscono **parte integrante** del presente contratto.

Il mandante, apponendo la sua firma, conferma di aver **letto** e **compreso** le Condizioni generali di gestione allegate e di **accettarle**.

4. Modifica delle Condizioni generali di gestione

Le Condizioni generali di gestione possono essere **modificate** in qualsiasi momento da SWISSPERFORM. Per essere valide, le modifiche devono essere decise sia dal comitato direttivo di SWISSPERFORM che dai rispettivi gruppi di esperti interessati. SWISSPERFORM farà pervenire al mandante le Condizioni generali di gestione modificate per posta o in forma elettronica almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora il mandante **non approvasse** le modifiche, avrà il diritto di **disdire** il presente contratto **entro 30 giorni dalla notifica** delle Condizioni generali di gestione modificate per l'ultimo giorno prima della loro entrata in vigore. Qualora il mandante non si avvallesse del diritto di disdetta, le modifiche delle Condizioni generali di gestione varranno come **accettate** dal mandante e saranno **vincolanti** a decorrere dalla data della loro entrata in vigore per entrambe le parti contrattuali.

5. Diritto applicabile e foro competente

Al presente contratto si applica esclusivamente il **diritto** materiale **svizzero**.

Se il mandante ha il proprio domicilio, rispettivamente la propria sede all'estero, **Zurigo** costituisce il luogo di adempimento determinante e il **foro competente** esclusivo per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto. Altrimenti vale la competenza prevista dalla legge.

- Agenzie: Vi preghiamo di allegare una procura e una copia di un documento d'identità ufficiale dell'artista. Al momento non è necessario firmare il contratto.
- Dopo la verifica da parte di SWISSPERFORM, riceverete un'e-mail con l'invito a firmare elettronicamente.